



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 452/16/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DALL'ON. RENATO BRUNETTA, PRESIDENTE DEL GRUPPO "FORZA ITALIA – IL POPOLO DELLE LIBERTÀ" ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DA PARTE DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA DURANTE LA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO INDETTO PER GIORNO 4 DICEMBRE 2016 (L'ARENA DEL 9 OTTOBRE 2016)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 14 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *"Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016;

VISTO il provvedimento dell’11 ottobre 2016 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016”;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 10 ottobre 2016 (prot. n. 53831), con la quale l’On. Renato Brunetta, nella qualità di Presidente del Gruppo parlamentare “Forza Italia - Il Popolo della Libertà” alla Camera dei Deputati, ha segnalato la pretesa violazione da parte della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo durante il periodo referendario, con particolare riferimento alla testata giornalistica Tg1. In particolare, l’esponente segnala che “da diversi mesi si registra una costante sovraesposizione televisiva e radiofonica del Presidente del Consiglio e di altri membri del Governo, sia nei telegiornali che nei programmi di approfondimento del servizio pubblico radiotelevisivo” finalizzata “esclusivamente a sostenere la campagna referendaria per la riforma costituzionale a favore del Si” precisando che tale “sovraesposizione mediatica del Presidente del Consiglio è risultata palesemente evidente e certificata anche dai dati Agcom”. Inoltre,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

viene segnalato che *“nelle ultime settimane, il premier Matteo Renzi è stato assiduamente presente in tutte le edizioni dei telegiornali Rai, con servizi giornalistici dedicati unicamente a lui, sul tema del referendum costituzionale”* e che *“da ultimo, in ordine di tempo, Renzi è stato ospite, domenica 9 ottobre u.s. della trasmissione di Raiuno “L’Arena”, condotta da Massimo Giletti” con un’intervista singola [...] senza contraddittorio, come invece previsto dalla delibera Agcom 448/16/CONS”*. L’esposto fa poi riferimento alla circostanza che *“da alcuni giorni, sui canali televisivi della Rai sta andando in onda uno spot istituzionale relativo alla consultazione referendaria del prossimo 4 dicembre, in cui si fa esplicito riferimento al quesito referendario che è a tutt’oggi oggetto di ricorsi presso il Tribunale amministrativo del Lazio, in merito alla sua formulazione. Il segnalante chiede quindi all’Autorità “di intervenire al fine di garantire l’osservanza dei principi richiamati [...] impegnando la Rai a procedere ad un tempestivo riequilibrio delle presenze tra le ragioni del Sì e del No in vista del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre”;*

VISTA la memoria trasmessa in data 12 ottobre 2016 (prot. n. 54194) dalla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. in riscontro alla richiesta di controdeduzioni (prot. n. 53875 del 10 ottobre 2016) formulata dall’Autorità nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

(a) sul rito:

In via preliminare, si osserva che la procedura istruttoria – sanzionatoria abbreviata di cui all’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 è preordinata all’accertamento e all’eventuale adozione di provvedimenti di riequilibrio nei tempi strettissimi richiesti dalle campagne elettorali o referendarie, ma non è applicabile alle eventuali violazioni avvenute al di fuori di tali periodi. Nel caso di specie, il referendum per l’approvazione della riforma costituzionale è stato indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre. Di conseguenza le contestazioni del presidente Brunetta, riferibili ai periodi 20 aprile – 6 giugno 2016 nonché 23 luglio – 9 settembre, sono da ritenersi estranee alla presente campagna referendaria, dovendo semmai essere oggetto della consueta valutazione trimestrale per i periodi extra elettorali;

b) sui dati di monitoraggio precedenti alla campagna referendaria

Per quanto riguarda il periodo aprile – giugno la contestazione sulla sovraesposizione del Governo deve ritenersi assorbita dalle delibere dell’Autorità n. 256/16/CONS e 259/16/CONS, con le quali erano stati archiviati altrettanti esposti, sempre in materia referendaria, presentati da parlamentari di Forza Italia, nel corso della campagna elettorale della primavera scorsa. Peraltro, per mero scrupolo difensivo, si rammenta che il tempo attribuito al Presidente Napolitano è riferibile a un soggetto istituzionale che non va sommato a quello degli esponenti di Governo;

c) sul pluralismo dell’informazione elettorale e referendaria

Si rileva che i dati forniti dell’esponente e posti a fondamento delle doglianze nulla riferiscono in merito al rispetto dei principi del pluralismo informativo da parte della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Concessionaria. Come noto, infatti, i programmi di informazione e approfondimento informativo, pur dovendo attenersi, nel corso delle campagne elettorali e referendarie, ai valori di imparzialità dell'informazione, rimangono pur sempre caratterizzati dalla correlazione all'attualità e alla cronaca politica e svincolati dai criteri di ripartizione matematica dei tempi. A tal proposito si osserva che nell'esposto, al di là delle generiche doglianze sulla sovraesposizione degli esponenti del Governo, nulla si rileva in ordine alle modalità di esercizio dell'attività giornalistica, alla completezza, alla lealtà, all'obiettività e in generale alla qualità dell'informazione garantita dalle testate del Servizio pubblico, nonché all'aderenza all'agenda politica del periodo considerato. L'effettiva disciplina di dettaglio per l'accesso ai mezzi di informazione a cui la Rai deve attenersi nel corso della presente campagna referendaria emerge dalle leggi nn. 515/1993 e 28/2000, ma soprattutto dal Regolamento della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato il giorno 11 ottobre u.s. e non già dalla citata delibera 448/16/CONS, che risulta applicabile solo per le disposizioni relative alle modalità di monitoraggio (art.8);

d) con riferimento a specifiche partecipazioni del Presidente del Consiglio nelle trasmissioni Rai

Con riferimento alle due trasmissioni contestate dall'On. Brunetta, L'Arena e Politics, va rilevato che sono trasmissioni a cadenza settimanale, con *format* diversi, l'una composta da due segmenti (talk show su temi d'attualità e interviste one-to-one con esponenti anche del mondo politico) e l'altra in modo da garantire per tutta la durata della campagna referendaria il doveroso pluralismo delle parti in competizione secondo le indicazioni previste in materia. Nella punta de "L'Arena" di domenica 9 ottobre 2016, nel segmento "Protagonisti" il conduttore ha intervistato il Presidente del Consiglio; nella puntata di martedì 11 ottobre 2016 di "Politics", non si è trattato di una intervista singola al Presidente del Consiglio, ma di un vero e proprio contraddittorio condotto dal giornalista Gianluca Semprini con altri tre autorevoli colleghi: Bianca Berlinguer (Rai), Stefano Feltri (Il Fatto Quotidiano) e Claudio Cerasa (Il Foglio);

e) sulle campagne istituzionali

Per quanto attiene alla campagna istituzionale informativa sul tema del referendum costituzionale, ci limitiamo a rammentare che, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 298 del 2000, tali comunicazioni possono essere diffuse nella misura in cui rispettino i canoni di indispensabilità e impersonalità. Nel caso di specie appaiono soddisfatti sia i criteri di indispensabilità e indifferibilità, in ragione dell'importanza dell'azione informativa cui appare finalizzata la comunicazione sulle tematiche referendarie, sia il requisito dell'impersonalità, che appare efficacemente soddisfatto essendo prevista esclusivamente l'apposizione dell'emblema della Repubblica;

f) in conclusione

Per tutto quanto sopra argomentato, si chiede all'Autorità di voler dichiarare infondato l'esposto e disporre l'archiviazione degli atti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”* e che *“il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva”*, e ha soggiunto che *“l'espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la Concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 si applica dalla data di indizione dei referendum, che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria sono stati definiti per le emittenti private con la deliberazione dell'Autorità n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016 e che solo successivamente all'esposto – in data 11 ottobre 2016 - è stato approvato il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

CONSIDERATO che resta comunque fermo l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati nei citati artt. 3 e 7 del *Testo unico*, da parte della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo che deve dunque assicurare la diffusione di una informazione obiettiva, completa ed imparziale;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 448/16/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione del rispetto del pluralismo nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo nell'attuale campagna referendaria e che, in particolare, nei commi 4, 5, 6 e 7 è previsto che *“l'Autorità verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola dedicato alle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario”* [...], *“può tenere conto, quale criterio sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia”* fruito da ciascun soggetto [...] e *“del tempo di argomento complessivamente dedicato al tema referendario da ciascuna testata”*, nonché *“del format e della periodicità di ciascun programma”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO dunque che le disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia di comunicazione politica non posso essere estese ai programmi di informazione, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all'area dell'informazione deve essere valutato tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, come garantita dall'art. 21 della Costituzione, ferma l'esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i soggetti politici competitori nel corso della attuale campagna referendaria;

CONSIDERATO che le doglianze dell'esponente relativamente alla presunta sovraesposizione di esponenti del Governo nei notiziari e nei programmi di approfondimento diffusi dalla concessionaria pubblica si rivolgono in parte ad un periodo precedente l'avvio della campagna referendaria, peraltro genericamente individuato, il quale, sotto il profilo del rispetto del pluralismo, è assoggettato ai criteri propri dei periodi non interessati da consultazioni, diversi, anche sotto il profilo dell'arco temporale di riferimento, da quelli che più rigorosi che investono il periodo referendario e/o elettorale;

CONSIDERATO inoltre che l'Autorità, con specifico riferimento al periodo precedente l'inizio della attuale campagna referendaria, ha valutato i dati riferiti al periodo 15 aprile/15 luglio 2016 - sulla base dei quali ha raccomandato alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nazionali di fornire un'informazione ampia e completa sulle tematiche referendarie al fine di contribuire alla diffusione di una approfondita conoscenza dei contenuti della legge di riforma costituzionale garantendo una rappresentazione equilibrata delle diverse opinioni e la pluralità dei punti di vista - riservandosi di valutare quelli successivi fino al 27 settembre 2016;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio televisivo forniti da Geca Italia S.r.l. relativamente al primo periodo della campagna referendaria, 28 settembre – data di inizio della campagna medesima - 9 ottobre 2016, in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 della delibera n. 448/16/CONS;

RILEVATO che “*L’Arena*” è un talk show settimanale su temi di attualità, in onda su “*Rai Uno*” la domenica alle ore 14.00 circa, ricondotto alla responsabilità della testata giornalistica Tg1, il quale prevede al suo interno un segmento denominato “*Protagonisti*” che si caratterizza per interviste rivolte dal conduttore ad un unico soggetto, esponente politico, istituzionale o sociale;

RILEVATO che “*Politics*” è un programma settimanale di approfondimento informativo (testata TG3) il cui format prevede la presenza in studio di più ospiti, politici, istituzionali o esponenti sociali (quali giornalisti, costituzionalisti, economisti, esperti) che trattano un tema determinato sulla scorta delle domande rivolte dal conduttore;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che a norma del citato art. 8 della delibera n. 448/16/CONS l'Autorità, al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario, verifica ogni quattordici giorni il tempo di parola dedicato alle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, in quest'ultimo caso tenuto conto del *format* e della periodicità di ciascun programma;

RITENUTO che il rispetto del principio della parità di trattamento non può essere valutato in relazione ad una singola trasmissione e che compete alla testata, nell'esercizio della propria autonomia editoriale, individuare gli ospiti da invitare, avendo cura di assicurare l'equilibrato accesso dei soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario secondo i criteri declinati nel citato art. 8 della delibera n. 448/16/CONS;

RILEVATO che il provvedimento adottato dalla Commissione parlamentare di vigilanza, seppure approvato in data successiva a quella di presentazione dell'esposto, all'art. 8 dispone che qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio, il direttore di rete o di testata stabilisce l'alternanza e la parità di presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito affinché "*non si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario*";

PREMESSO con riferimento alla doglianza dell'esponente relativa alla campagna istituzionale informativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che l'Autorità ha fatto presente al Governo che non rientra nelle sue funzioni esprimere al riguardo pareri preventivi;

RILEVATO, infine, che in ossequio al dettato dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto vige il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale, con la sola eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

RILEVATO che l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con ordinanza depositata in data 8 agosto 2016, ha dichiarato conforme alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 la richiesta di *referendum* sul testo della legge costituzionale, recante "*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO che la società Rai Radio Televisione italiana S.p.A., nel rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo e in applicazione dei criteri declinati nell'art. 8 della citata delibera n. 448/16/CONS, dovrà assicurare in tutti i programmi di approfondimento informativo, e segnatamente nei programmi L'Arena-Protagonisti (testata TG1) e Politics (testata TG3) oggetto di doglianza da parte del segnalante, la equilibrata presenza di soggetti riconducibili alle due opzioni di voto – favorevole e contrario al quesito referendario - affinché sia assicurato il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento secondo le scadenze temporali definite nell'art. 8 della delibera n. 448/16/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto presentato dall'on. prof. Renato Brunetta per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'esponente ed alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi